



308/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80045 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Fausta Di Grazia e dall'avv. Mario Manca.

RICORRENTE

CONTRO

Centro Informativo Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (C.I.A.N.), in persona del legale rappresentate p.t, rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza e che il C.I.A.N. ha liquidato la pensione applicando l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973

per il personale civile anziché quella più favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare (decreto n. 1029/2020 e decreto n. 2703/2020). Ha rilevato di aver presentato l'istanza amministrativa in data 2/03/2023, rigettata in data 24/03/2023, in quanto secondo il resistente non sussiste il diritto neanche alla riliquidazione con la percentuale del 2,44 per cento annuo di cui alla sentenza n. 1/2021 della Sezioni riunite, poiché il ricorrente ha maturato un'anzianità contributiva superiore ai venti anni alla data del 31/12/1992. Ha richiamato la normativa di settore e la sentenza n. 33/2023 della Corte costituzionale, le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni riunite e altra giurisprudenza contabile. Ha, poi, precisato che al 31/12/1992 l'anzianità contributiva era pari a 16 anni e 3 mesi, e, in subordine, ha chiesto l'applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo. Ha concluso chiedendo la riliquidazione della pensione, applicando i commi 1 e 2 dell'art. 54 o, in subordine, la percentuale del 2,44 per cento per 18 anni di anzianità, con arretrati e oneri accessori e vittoria di spese.

Con memoria di costituzione il resistente ha rilevato l'infondatezza del ricorso e ha richiamato le

sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, evidenziando che il ricorrente vantava al 31/12/1995 un'anzianità di anni 19, mesi 10 e giorni 20 e, quindi, non può applicarsi l'aliquota del 2,44 per cento annuo individuata dalle Sezioni riunite. Ha, poi, rappresentato che non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Fausta DI GRAZIA si riporta è riportata agli atti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e Capitano dott.ssa Federica URBANI per il resistente si è riportata agli atti ed ha insistito per il rigetto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, in via principale, la riliquidazione del trattamento pensionistico, applicando l'art. 54, commi 1 e 2, del D.p.r. n. 1092/1973.

Al riguardo, si rileva che l'aliquota del 2,44 per cento annuo individuata dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021 non può trovare

applicazione nel caso in esame, in quanto il ricorrente è titolare di pensione liquidata con il sistema retributivo, avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ad anni 18 al 31/12/1995.

Con le suddette sentenze le Sezioni riunite hanno, altresì, chiarito che al personale militare non può applicarsi l'aliquota prevista per il personale civile.

In tal contesto non rimane che applicare l'aliquota prevista al comma 1 e al comma 2 dell'art. 54 (in termini analoghi, questa Sezione, sent. n. 88/2025). Pertanto, il ricorso è accolto.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota di cui al comma 1 e 2 dell'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 11:11:27
GMT+02:00